

STATUTO

DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"MINIMETRO' S.P.A."

Allegato B'

Rep. 78415

Ross. 26/17

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. La società è denominata

"MINIMETRO' S.P.A."

Essa si intende costituita ed è regolata da quanto previsto dagli artt. 2325 e segg. C.C., nonché, trattandosi di società operante nei così detti settori esclusi, dalla normativa attuativa dei principi comunitari regolata dal d.lgs. n. 158/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 113 del T.U.E.L.

ARTICOLO 2 - SEDE

2. La società ha sede in Comune di Perugia, all'indirizzo tempo per tempo comunicato dall'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

3. La società ha per oggetto il compimento della seguente attività:

- la progettazione, la realizzazione, la gestione nonché ogni tipo di intervento finalizzato alla realizzazione della Metropolitana Leggera di Perugia, nel tragitto Pian di Massiano-Monteluca ed in particolare:

a) la realizzazione della linea metropolitana leggera Pian di Massiano-Piazzale della Cupa-Monteluca, comprese le opere e-

dili-infrastrutturali necessarie e connesse;

b) la gestione del servizio di trasporto pubblico in sede fissa della linea Metropolitana Pian di Massiano-Piazzale della Cupa-Monteluce, nonché dei servizi connessi compresi anche quelli funzionali allo sfruttamento della rete per finalità anche diverse da quella trasportistica;

c) l'utilizzazione degli spazi di cantiere e delle strutture trasportistiche ai fini della commercializzazione pubblicitaria, nonché lo sfruttamento delle infrastrutture destinate a fini direzionali e commerciali.

La società svolgerà prevalentemente la propria attività avvalendosi delle strutture, degli impianti, del personale e delle competenze dei propri soci.

In merito alla esecuzione dei lavori comportanti l'attuazione dello scopo sociale, la società affiderà tali lavori ai soci partecipanti della "Metrò Perugia S.C. A R.L." per quanto di rispettiva specifica competenza.

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese aventi scopo od oggetto analogo o complementare al proprio, nonché stipulare contratti di mutuo anche ipotecari e fondiari ed in genere rilasciare fidejussioni e garanzie reali sia a titolo gratuito che oneroso.

ARTICOLO 4 - DURATA

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2040.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori o dell'amministratore unico, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

ARTICOLO 6 - CAPITALE E AZIONI

6. Il capitale sociale è di euro 4.493.115,00 (quattromilioni quattrocento novantatremilacentocinquindici e zero centesimi) ed è diviso in numero 8.700 (ottomilasettecento) azioni del valore nominale di euro 516,45 (cinquecentosedici e quarantacinque centesimi) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

ARTICOLO 7 - STRUMENTI FINANZIARI

7. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 21 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI

8. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

ARTICOLO 9 - PATRIMONI DESTINATI

9. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis ss. c.c..

ARTICOLO 10 - FINANZIAMENTI

10. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 11 - SOCI E TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

11.1 I soci debbono rivestire una delle seguenti qualità:

- a) di Enti Pubblici territoriali e di Enti Pubblici in genere;
- b) di Società di capitali che, per l'oggetto, offra la possibilità di fornire direttamente servizi qualificati o tecnologie ricompresi fra quelli previsti nell'oggetto sociale di cui al precedente art. 3.

11.2 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi solo a soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 11.1.

In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, sia a soci che a terzi, gli altri soci hanno diritto di prelazione in ragione delle azioni da ciascuno possedute.

A tal fine il socio o i soci che intendono trasferire proprie azioni, o qualsiasi diritto anche parziario sulle stesse, devono farne offerta agli altri soci con lettera raccomandata

AR, e per conoscenza alla società, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo e le altre modalità di trasferimento, come pattuite e risultanti da atto avente data certa.

Gli altri soci devono dichiarare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, se intendono esercitare il diritto di prelazione dandone comunicazione a mezzo raccomandata AR al socio trasferente ed alla società.

Se il diritto di prelazione viene esercitato da due o più soci la quota oggetto di trasferimento sarà ripartita fra gli stessi in proporzione alle rispettive partecipazioni già possedute.

Nel caso in cui i soci abbiano dichiarato nel termine di voler esercitare il diritto di prelazione ma ritengano che il corrispettivo stabilito sia eccessivo rispetto al valore delle quote e non si realizzi un accordo su questo punto, essi dovranno chiedere contemporaneamente all'esercizio del diritto di prelazione, che il valore delle quote sia stabilito da uno Stimatore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è ubicata la sede della società e scelto tra persone che abbiano specifica competenza nella valutazione di partecipazioni sociali.

Lo stimatore dovrà emettere la propria determinazione entro novanta giorni e questa sarà vincolante per le parti come se fosse il risultato di un loro accordo.

Nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito la determina-

zione del valore delle quote ai fini dell'esercizio della prelazione sarà fatta, in difetto di accordo, dallo stimatore sopra menzionato.

Agli effetti del presente articolo è assimilata al trasferimento delle azioni la costituzione sulle medesime di diritti personali o reali tanto di godimento quanto di garanzia nonché il conferimento di quote in società.

Qualunque atto di disposizione delle quote compiuto senza la rigorosa osservanza di quanto previsto nel presente articolo è inopponibile alla società.

ARTICOLO 12 - RECESSO

12. Il recesso è disciplinato dalla vigente normativa quanto alle ipotesi in cui tale diritto compete ai soci, alla procedura per il suo esercizio, alla determinazione al valore dell'azione ed al procedimento di liquidazione. Possono altresì recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

13. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

14.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle materie ad

essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

14.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 22.1 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

15.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

15.3 In caso di impossibilità o di inattività dell'Organo di Amministrazione, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

15.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

15.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata a.r. almeno otto giorni prima dell'assemblea.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

16. L'assemblea totalitaria è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 2366, quarto comma c.c.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEE: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

17.1 L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste per legge.

17.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera con la maggioranza del capitale.

ARTICOLO 18 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

18. I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

ARTICOLO 19 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

19.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di nomina o, in caso di pari anzianità di nomina, da quello più anziano di età e, in sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

19.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

20. L'assemblea potrà svolgersi anche in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEE SPECIALI

21.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

21.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

21.3 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

ARTICOLO 22 - COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

22.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

22.2 Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

- a) cessione dell'unica azienda;
- b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

22.3 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'eventuale indicazione, in caso di organo collegiale, di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso

azioni senza valore nominale.

22.4 In caso di mancata adozione delle deliberazioni dell'amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione su argomenti proposti al primo dai soci e agli Amministratori per almeno tre riunioni nel caso di amministrazione affidata all'organo collegiale, sarà convocata senza indugio l'Assemblea ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CONCORRENZA

23. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c..

ARTICOLO 24 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

24. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri. Sia l'amministratore unico che il consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 25 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25. Ai sensi dell'art. 2449 C.C. è riservata ai soci aventi la qualità di cui all'art. 11.1 a) del presente statuto (Enti Pubblici territoriali od Enti Pubblici in genere) la designazione di un numero di consiglieri non superiore a 2/3 del totale.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della loro carica.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e la sostituzione di alcuno dei suoi membri, da qualunque causa dipenda, dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Tale criterio si applica per almeno tre mandati consecutivi. Il tutto ai sensi di quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

ARTICOLO 26 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

26.1 Il consiglio di amministrazione, se nominato, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed un vice presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

26.2 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 27 - ORGANI DELEGATI

27.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni esclusivamente ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la eventuale relativa remunerazione, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. E' esclusa la carica di vice Presidente, fatta salva la previsione della carica stessa, ai sensi del superiore art. 26.1, esclusivamente quale modalità

di individuazione del sostituto del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento alcuno di compensi aggiuntivi.

27.2 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c..

27.3 Possono essere altresì nominati procuratori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 28 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

28.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche uno solo dei consiglieri di amministrazione.

28.2 La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

28.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

28.4 per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è prescritta la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

28.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

28.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

28.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente più anziano di nomina, o in caso di pari anzianità di nomina, da quello più anziano di età o in caso di sua mancanza o impossibilità dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

ARTICOLO 29 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

29.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente individuato a tal fine dal consiglio di amministrazione.

29.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

ARTICOLO 30 - REMUNERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

30. All'amministratore unico o in alternativa ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo/loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

ARTICOLO 31 - COLLEGIO SINDACALE

31.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'as-

setto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

31.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Tale criterio si applica per almeno tre mandati consecutivi.

Il tutto ai sensi di quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

31.3 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

31.4 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

31.5 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

31.6 La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione lega-

le iscritti nell'apposito Registro ed è disciplinata dalle apposite norme contenute nel Codice Civile e nel D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

ARTICOLO 32 - BILANCIO ED UTILI

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci come segue:

- a) il 20% (venti per cento) al fondo speciale da utilizzare per i futuri ampliamenti del sistema di trasporto della Metropolitan Leggera;
- b) il resto, salvo diversa decisione dell'assemblea, ai soci, in proporzione alle rispettive azioni.

ARTICOLO 33 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

33. La società si scioglie per le cause e con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 34 - OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PERUGIA E DEGLI ALTRI SOCI

34. E' fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico di presentare, ogni anno, entro il mese di giugno, al Sindaco del Comune di Perugia ed agli altri soci, una relazione previsionale aziendale che includa: patti finanziari e strategici, spese previste, eventuali pro-

getti di costituzione di società controllate, acquisizioni o
dismissioni di partecipazioni, emissione di obbligazioni e
modifiche del capitale sociale.

Detta relazione dovrà comunque essere presentata in ogni caso
si verificasse la necessità di procedere alle sopra descritte
operazioni, quando non ricomprese nella relazione previsionale.

F.TO: SPINELLI NELLO;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.